



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Governo del Territorio

rdinatore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0121254 16/02/2012 15,01

Mittente : A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesisti...

Destinatari : AUTORITA DI BACINO DEL SARNO; AGENZIA DEL DEMANIO SEDE ...
AGENZIA DEL TERRITORIO; SETTORE REGIONALE DEMANIO MARITTIMO

Classifica : 16. Fascicolo : 112 del 2012



Al Sindaco del Comune di Massa Lubrense
Largo Vescovado,2
80061 Massa Lubrense (Na)

e p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Piazzale Porta Pia,1
00198 Roma

Alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia
Piazza Incrociatore San Giorgio,4
80053 Castellammare di Stabia

Al Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche
Per la Campania e il Molise-Ufficio Opere Marittime
Via Marchese Campodisola,21
80133 Napoli

Al Ministero per i Beni e Attività Culturali
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici
Della Regione Campania
Via Eldorado
80132 Napoli

All' Amministarzione Provinciale di Napoli
Area Assetto del Territorio
Via Don Bosco n°4F
80141 Napoli

Al Dirigente del Settore Regionale Demanio Marittimo
Centro Direzionale Napoli is.C/1
80132 Napoli

All' Autorità di Bacino del Sarno
Via del Grande ARCHIVIO,8
80138 Napoli

All' Agenzia del Demanio, sede di Napoli
Via De Gasperi,16
80133 Napoli



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Governo del Territorio

Il Coordinatore

All' Agenzia del Territorio, sede di Napoli
Via De Gasperi, 16
80133 Napoli

Oggetto: Ristrutturazione dell'area portuale di Marina Lobra e rimessaggio, con sistemazione per la balneazione del litorale Chiaia-Esiti della Conferenza di Servizi

In riferimento alla nota prot.n.160 del 3/1/2012 di Codesta Amministrazione Comunale a firma del Responsabile Unico del Procedimento di cui all'Oggetto, con la quale si trasmetteva in allegato alla stessa, su supporto informatico, il provvedimento conclusivo della conferenza di Servizi in oggetto nonché, tra l'altro, una relazione riepilogativa dei lavori della Conferenza stessa, si formulano di seguito le considerazioni e le conclusioni, per gli aspetti di competenza, cui questa Area Generale di Coordinamento è pervenuta a seguito di quanto notificato.

Nel citato provvedimento conclusivo del 29/12/2011 si ritiene inammissibile il parere reso dall'AGC 16, a norma dell'art.14-quater c.1 della L.241/90, perché non manifestato nella Conferenza, ed oltretutto reso in data 16/11/2011, successivamente alla conclusione della Conferenza, avvenuta il 15/11/2011.


Inoltre le argomentazioni del parere vengono dichiarate "nel merito prive di fondamento". Nel provvedimento pertanto si dichiara di poter rilasciare alla società di progetto "Marina di Lobra srl", con le prescrizioni imposte in sede di Conferenza, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza.

Orbene, non risulta che sia stato operato, da parte del RUP, una valutazione di quanto prescritto all'art.14-ter, c.6-bis, in ordine alle specifiche risultanze che la Conferenza de quo ha prodotto, non avendo, lo stesso, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, pareri, questi, basilari per la corretta conduzione dei lavori, quale quello ambientale, paesaggistico e di difesa del suolo, quest'ultimo essenziale perché legato alla valutazione del rischio e quindi alla salvaguardia di persone e beni esposti alla pericolosità idrogeologica dei siti interessati dal progetto.

Si è perciò prodotto il mancato riscontro alla citata norma, che si ripete, fa esplicito riferimento al criterio delle posizioni prevalenti che sicuramente non vanno intese in termini aritmetici.

In ordine poi al rilascio al concessionario del project financing, di autorizzazioni, nulla osta, ecc., nel provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi, vi è da osservare la inefficacia di tale formulazione chiarita anche dalla giurisprudenza in materia di Conferenza di Servizi che di seguito si cita: **"La determinazione finale della Conferenza di Servizi deve distinguersi dal provvedimento finale-il termine decadenziale di impugnativa decorre in relazione al provvedimento finale"** Consiglio di Stato, sezVI, sent.n.7570/2009.

E' pertanto necessario, affinché possa darsi corso all'onere di immediata impugnativa, che vi sia la formulazione di un provvedimento finale, adottato da parte del soggetto competente della fattispecie, e non già un provvedimento conclusivo di una collegialità di pareri.



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Governo del Territorio

Il Coordinatore

Per il motivo sopra evidenziato si ritiene inoltre, priva di fondamento, la clausola 13 della determinazione del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi de quo, che prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale avverso la stessa.

Il ritenere infine, nel provvedimento conclusivo, le argomentazioni dell'AGC 16, nel merito prive di fondamento, esula dai compiti che la citata L.241/90 assegna al RUP, il quale avrebbe dovuto procedere all'attivazione di quanto disposto all'art.14-quater c.3, rimettendo, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza (amministrazione procedente), la questione del motivato dissenso al Consiglio dei Ministri.

Si conclude pertanto, in considerazione di quanto esposto, di dover chiedere al Sindaco del Comune di Massa Lubrense, cui la presente è indirizzata, di voler valutare, in uno al RUP del procedimento de quo, la opportunità di procedere all'annullamento dello stesso in autotutela a norma degli art.21-octies e 21-nonies della L.241/90 e ss.mm.e ii.

Quanto illustrato, in uno alla richiesta in ultimo formulata, è stato tra l'altro condiviso, in sede di riunione di coordinamento, avvenuta presso questa AGC, con l'Amministrazione Provinciale di Napoli e l'Autorità di Bacino del Sarno.

Dott.  Adinolfi